

Legge regionale 25 agosto 1977, n.65

## **Interventi regionali per la realizzazione di opere di prevenzione e soccorso di pubbliche calamità**

### ARTICOLO 1

La Regione Toscana promuove interventi per la realizzazione di opere di prevenzione e soccorso per pubbliche calamità rientranti nelle proprie competenze amministrative.

### ARTICOLO 2

Per la prevenzione degli eventi di cui al precedente articolo, e per impedire l'aggravarsi delle loro conseguenze, la Giunta regionale può disporre studi e progettazioni di opere anche con affidamento degli incarichi a comuni, province e loro consorzi ed a comunità montane, nonché, in casi eccezionali, a liberi professionisti.

### ARTICOLO 3

Le opere di pronto soccorso, da finanziarsi a totale carico della Regione, riguardano le seguenti categorie:

- a) demolizioni, puntellamenti, sgomberi ed ogni altro lavoro non differibile per esigenze di tutela della pubblica incolumità;
- b) ripristino di collegamenti stradali;
- c) ripristino di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche a salvaguardia della pubblica igiene;
- d) di approntamento e costruzione di ricoveri per famiglie bisognose rimaste senza alloggio;
- e) di altri lavori ritenuti urgenti e necessari dagli organi tecnici regionali con relazione motivata.

Le richieste di intervento da inviarsi da parte degli enti pubblici interessati o dagli organi comprensoriali alla Giunta regionale nel più breve tempo possibile e comunque, non oltre dieci giorni dall'evento, debbono essere corredate da una relazione nella quale, in modo succinto e preciso, siano descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di essi e sia fatto cenno delle cause che li produssero e dei modi per ripararli.

Alla esecuzione delle opere si provvederà o a mezzo degli uffici tecnici regionali oppure mediante affidamento alle province, ai comuni e loro consorzi ed alle comunità montane, che dispongano di proprio ufficio tecnico.

Le spese generali di amministrazione e quelle tecniche da rimborsare agli enti affidatari dei lavori sono stabilite nella

misura del 5% dell'ammontare del consuntivo dei lavori stessi.

Ove l'affidamento abbia per oggetto la sola esecuzione dei lavori, la percentuale sarà del 3%.

I ricoveri a carattere definitivo sono ceduti in proprietà ai comuni nel cui territorio sono stati realizzati oppure ai competenti Istituti autonomi per le case popolari e la loro assegnazione agli aventi diritto è effettuata dalle commissioni di cui all'art. 6 del DPR 30-12-72 n. 1035, previa istruttoria delle domande a cura degli enti predetti.

#### ARTICOLO 4

In circostanze particolari nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi necessaria la immediata esecuzione dei lavori, la relativa autorizzazione sarà richiesta per iscritto anche in via breve, dall'ente interessato o dal competente ufficio tecnico regionale direttamente al componente della Giunta regionale preposto al settore di lavori pubblici che, entro il limite di spesa di venti milioni, potrà concederla con lo stesso mezzo, dandone immediata comunicazione alla Giunta regionale per la deliberazione di ratifica.

Entro dieci giorni dovrà, comunque, essere presentata la perizia giustificativa della spesa con il verbale di somma urgenza dei lavori redatto ai termini dell'art. 70 del Regio Decreto 25 maggio 1895 n. 350.

#### ARTICOLO 5

Per i lavori di cui all'art. 3 può provvedersi, in quanto necessario mediante licitazioni o trattative private o in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

#### ARTICOLO 6

Alle province, ai Comuni e loro consorzi, alle Comunità montane possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50% della spesa necessaria per la riparazione o la ricostruzione di opere o di impianti pubblici distrutti o danneggiati da pubbliche calamità.

I contributi di cui al comma precedente possono riguardare il ripristino delle seguenti opere:

- a) edifici pubblici;
- b) opere idrauliche o di bonifica di competenza regionale;
- c) edifici scolastici di ogni ordine e grado;
- d) strutture sanitarie e case di riposo;
- e) acquedotti, fognature, altre opere igieniche e cimiteri;

f) strade provinciali e comunali e relativi manufatti.

#### ARTICOLO 7

Entro i limiti delle competenze regionali di cui all'art. 1 della presente legge, possono essere concessi contributi in conto capitale alle province, ai comuni, ai consorzi di comuni ed alle comunita' montane fino al 50% della spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori urgenti a difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le erosioni di fiumi e torrenti nonche' per l'esecuzione di altri interventi indifferibili ad immobili, impianti e manufatti di proprieta' degli enti stessi, al fine di salvaguardare la incolumita' e la salute pubblica.

#### ARTICOLO 8

Gli enti che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti articoli devono presentare documentate istanze alla Giunta regionale.

La Giunta delibera l'ammissibilita' a contributo delle opere, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

#### ARTICOLO 9

La Giunta regionale provvede, previo parere dei propri organi tecnici competenti all'approvazione dei progetti delle opere ed all'impegno della relativa spesa.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere nonche' di urgenza ed indifferibilita' dei lavori.

Sono delegati ai Comuni e alle Province, per opere di propria competenza o ad essi affidate dalla Regione, nel rispetto della legge regionale 30 aprile 1973 n. 30, le funzioni amministrative relative all'accesso agli immobili da espropriare per la redazione degli stati di consistenza, l'esecuzione delle misurazioni e dei rilievi nonche' all'occupazione temporanea di urgenza degli immobili predetti.

Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22-10-73 n. 865, provvede direttamente l'ente espropriante con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali civili.

#### ARTICOLO 10

La nomina dei collaudatori e l'approvazione degli atti di collaudo spettano all'ente che ha eseguito i lavori.

Per i lavori eseguiti tramite gli uffici tecnici regionali, la nomina dei collaudatori e l'approvazione degli atti di collaudo spettano alla Giunta regionale.

Il collaudo delle opere sarà eseguito secondo le norme vigenti per i lavori in conto dello Stato.

Le spese di collaudo sono a carico dell'ente nel caso dei lavori di cui al primo comma.

Le prestazioni degli uffici tecnici della amministrazione regionale richieste ed accordate ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 27 febbraio 1975 n. 18, sono gratuite.

#### ARTICOLO 11

Per i lavori non eccedenti l'importo di L. 50 milioni, potrà prescindersi dal formale atto di collaudo e sarà emesso un certificato del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione, purché detto direttore abbia un rapporto di impiego con l'ente che ha dato attuazione ai lavori o con la Regione.

#### ARTICOLO 12

All'erogazione della spesa, sia nel caso di opere a carico della Regione affidate agli enti locali e sia nel caso di opere assistite dal contributo in conto capitale, provvederà la Giunta regionale con la stessa deliberazione di approvazione dei progetti.

Per il deposito dei fondi, il vincolo di destinazione degli stessi, la loro utilizzazione, l'accreditamento a favore della regione degli interessi maturati e il rendiconto finale per ogni singolo lavoro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 9 della Legge regionale 27 febbraio 1975 n. 18.

Nel caso di lavori eseguiti per il tramite degli uffici tecnici regionali, valgono le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 21 maggio 1976 n. 22.

#### ARTICOLO 13

Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge nell'anno 1977 sarà provveduto con la legge di assestamento di variazione del relativo bilancio.

Per gli anni successivi l'entità della spesa ed i relativi mezzi di finanziamento saranno stabiliti con le leggi di bilancio.

#### ARTICOLO 14

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

ARTICOLO 15  
(Norma transitoria)

Sono ammesse domande d'intervento per eventi calamitosi verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché posteriormente al 30 settembre 1976.

Il termine per le domande ai sensi dell'art. 3 è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.